

## 1) DOMANDA

chiedo come sia possibile che i requisiti (personale dipendente di cui ai paragrafi 13.1.3 e 13.1.4 ) per la stessa gara siano diversi nei casi di società (di ingegneria e professionisti in numero 8 per il lotto 1 ad esempio ) o di liberi professionisti (in numero 4 per il lotto 1 ad esempio).

## RISPOSTA

La Determinazione dell'ANAC n. 4 del 25/2/2015 "linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", al paragrafo 3. Pagg. 7 e 8 recita testualmente "*Per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo, da fissarsi in misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando di gara, la norma deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dall'art. 90 co. 1, lett. d) del Codice, ai sensi del quale è ammessa la partecipazione alle gare di liberi professionisti (singoli o associati), i quali, proprio in virtù della loro natura giuridica, non dispongono di un organico di personale/tecnici. Al citato requisito dell'organico deve, pertanto, essere necessariamente data una lettura in ragione della tipologia diversa di soggetti partecipanti alla gara. Il requisito va dunque inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti*".

## 2) DOMANDA

al "Disciplinare di Gara Procedura Aperta in 6 Lotti per l'affidamento di incarichi di progettazione antincendio finalizzati all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi ...", chiediamo cortesemente chiarimenti in merito a:

Punto 13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, Sottopunti 13.1.1 e 13.1.2 relativi al possesso dei requisiti sui servizi espletati.

Le cifre minime indicate sono riferite ai contratti di servizio acquisiti dall'operatore economico o agli importi dei lavori di adeguamento a cui i contratti stessi si riferiscono ?

## RISPOSTA

Le cifre indicate sono relative all'ammontare dei lavori

## 3) DOMANDA

in merito al punto 13.1.2 in Disciplinare, l'importo in tabella si riferisce alla somma dei due lavori eseguiti negli ultimi 10 anni? oppure ognuno dei deve avere importo da tabella?

in merito al raggruppamento in ATI è possibile effettuarla con tecnici, regolarmente iscritti all'albo di competenza, ma non detentori di partita iva?

## RISPOSTA

In merito al punto 13.1.2. del disciplinare di gara, l'importo indicato in tabella si riferisce alla somma degli importi dei lavori eseguiti negli ultimi 10 anni.

I soggetti ammessi alla gara sono indicati al paragrafo 2. del disciplinare.

## 4) DOMANDA

In merito alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento:

Nel modulo denominato "DICHIARAZIONI INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA", contenente le "DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 16.29. ad esclusione della lett. b) e dei punti 3., 4., 5. del paragrafo 16.2. del disciplinare di gara" vi sono dichiarazioni già comprese nel modulo "DICHIARAZIONI.0", contenente le DICHIARAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 16.2. lett. a), c), d), e), f); 16.3. lett. a., b., c., d., e., f., g., h., i., l., m., ed n.; 16.7.1. lett. a) e b); 16.8.; 16.9. lett. a., b. e c.

Si chiede quindi se sia necessaria la compilazione anche del modulo "DICHIARAZIONI INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA", oltre che del modulo "DICHIARAZIONI.0"

Inoltre non si ha riscontro, nel disciplinare di gara, del punto 16.29. citato in tale modulo.

## **RISPOSTA**

Il modulo denominato "Dichiarazioni individuazione progettista" è stato pubblicato per mero errore materiale nell'ambito della gara in oggetto, poiché si riferisce ad altra procedura di gara, infatti il disciplinare non riporta il punto 16.29. citato nel modulo di cui trattasi.

Ci scusiamo per l'inconveniente, abbiamo già provveduto ad eliminare tale file dalla documentazione pubblicata.

### **5) DOMANDA**

Con la presente siamo a chiedere tre chiarimenti in merito alla procedura di cui in oggetto:

Quesito 1: È possibile la partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato tra Società di Ingegneria/professionisti e Società di Servizi?

Quesito 2: Sempre nel caso di RTI è prevista una ripartizione percentuale di possesso dei requisiti da parte della Mandataria e delle Mandanti?

Quesito 3: Sono previste ripartizioni percentuali del possesso dei requisiti in caso di Avvalimento?

## **RISPOSTA**

1. Non si comprende cosa si intenda per Società di Servizi, comunque i soggetti ammessi alla gara sono indicati al paragrafo 2. del disciplinare di gara.

2. No. E' previsto unicamente il possesso dei requisiti di cui ai punti 13.1.1. e 13.1.3. in misura maggioritaria da parte della mandataria.

3. No.

### **6) DOMANDA**

1. Un collaboratore a partita IVA che abbia il fatturato maggiore del 50% viene considerato una unità, se per tutto l'anno svolge attività per la società anche se non con presenza quotidiana?

2. un dipendente con contratto di part time orizzontale di 5 giorni alla settimana viene considerato una unità?

3. un dipendente con contratto di part time verticale di 3 giorni alla settimana viene considerato una unità?

## **RISPOSTA**

1. La norma prevede nel novero del personale tecnico i collaboratori che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, a nulla rilevando la presenza quotidiana,

2. Sì.

3. Sì

### **7) DOMANDA**

se sono disponibili i disegni architettonici dei siti su cui effettuare le progettazioni;

se sono fissati gli orari per effettuare sopralluoghi degli edifici interessati al bando;

## **RISPOSTA**

I disegni architettonici non saranno resi disponibili in fase di presentazione delle offerte, ma forniti in seguito dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario.

Come previsto dal disciplinare di gara, i sopralluoghi non sono obbligatori: le aree di interesse sono di libero accesso, in base agli orari di apertura delle Facoltà al pubblico.

### **8) DOMANDA**

relativamente al requisito della utilizzazione di personale tecnico (punto 13.1.3) che abbia fatturato nei confronti della società offerente una quota maggiore del 50% dei propri ricavi, gradirei conoscere se tale requisito si debba applicare anche ai liberi professionisti o soltanto alle società, come sembrerebbe apparire dal testo del bando di gara, tenuto conto che l'attività del libero professionista non è vincolata alla presenza di collaboratori stabili nella sua organizzazione.

## **RISPOSTA**

Il requisito del numero medio annuo di personale, comprendente, fra gli altri, anche consulenti che abbiano fatturato più del 50% dei propri ricavi alla società offerente, è previsto per le società di Ingegneria e di Professionisti.

#### **9) DOMANDA**

In riferimento alla procedura come da oggetto, alla pagina 9 del Disciplinare punto 13.1.4, richiediamo chiarimenti in merito ai servizi espletati e la relativa fascia temporale che verrà presa in considerazione.

"I servizi valutabili ai sensi dei punti 13.1.1.; 13.1.2. e 13.1.3. sono quelli iniziati e ultimati rispettivamente nel decennio e nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente."

In particolare richiediamo se verranno presi in considerazione i servizi iniziati e ultimati nel decennio precedente alla pubblicazione del bando e se riguardo il numero medio annuo di personale tecnico, verranno presi in considerazione i migliore tre anni dell'ultimo quinquennio.

In pratica:

- per i servizi valuterete quelli espletati nell'arco temporale 2005-2015
- per il personale tecnico valuterete quelli utilizzati nell'arco temporale 2010/2015 (migliore triennio)
- i due requisiti (servizio e personale) non sono collegati.

#### **RISPOSTA**

Si fa presente che il quesito fa riferimento al disciplinare nella versione antecedente alla rettifica pubblicata in data 5 maggio 2015.

#### **10) DOMANDA**

Nel caso di professionisti associati (studio associato di più professionisti, con una sola partita IVA), detti professionisti possono presentarsi singolarmente o devono costituire un raggruppamento temporaneo? In entrambi i casi, con riferimento al par. 13.1.3 del disciplinare, il numero delle unità di personale nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio, deve essere pari a 2?

Inoltre, nel caso in cui la risposta alla prima domanda fosse che "i professionisti possono presentarsi singolarmente":

1) Tutte le dichiarazioni di cui alla fase amministrativa (domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva, ecc.) devono essere sottoscritte da tutti i professionisti? Quindi per esempio, nel caso del lotto 3 occorre presentare duplice dichiarazione per ciascuna dichiarazione richiesta, sottoscritta da ciascun professionista?

2) I requisiti di cui ai punti 13.1.1 e 13.1.2 sono cumulativi?

3) In relazione al par. 16.6, per la presentazione del PASSOE, occorre che ciascuno dei professionisti presenti la propria dichiarazione AVCP?

Nel caso in cui, invece, la risposta alla prima domanda fosse che "i professionisti devono costituire un raggruppamento temporaneo":

1) Anche dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta da tutti i professionisti? Quindi per esempio, nel caso del lotto 3 occorre presentare duplice dichiarazione sostitutiva per ciascuna dichiarazione richiesta, sottoscritta da ciascun professionista?

#### **RISPOSTA**

E' possibile la partecipazione dello Studio Associato di più professionisti ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 163/06 e [ss.mm.](#) e ii. e non vi è l'obbligo normativo di costituire in tal caso un RTP, ferma restando comunque la possibilità di costituire il RTP stesso.

Non è chiaro cosa si intenda con la dicitura "i professionisti possono presentarsi singolarmente".

Si chiede, pertanto, di voler chiarire quanto sopra al fine di fornire puntuali risposte ai quesiti formulati.

## **11) DOMANDA**

L'art. 3.3 del disciplinare di gara impone che ciascun concorrente (pena l'esclusione alla gara) possa partecipare al massimo alla gara per n. 2 lotti; l'art. 13.5 consente che un concorrente si possa anche avvalere dei requisiti di una impresa ausiliaria, ma è vietato che ambedue partecipino alla stessa gara. È possibile che una società denominata A (con più soci, dipendenti e/o collaboratori), con partita Iva Aaaa, avente come Direttore tecnico ed Amministratore un ing. denominato B, partecipi a n. 2 lotti dei 6 e che poi il singolo Direttore tecnico ing. B, che ha una partita IVA autonoma e diversa dalla società con lavori progettuali diversi, partecipi in modo separato ad altri n. 2 lotti, diversi dai precedenti

### **RISPOSTA**

Non è possibile la partecipazione alla medesima procedura del libero professionista e della Società della quale il professionista è Amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi dell'art. 253 co. 2 del Regolamento, come previsto al punto 3.1.4 del disciplinare di gara.

## **12) DOMANDA**

1. Partecipando alla gara in RTP (Raggruppamento temporaneo di professionisti) l'iscrizione nell' AVCP è obbligatoria per tutti i professionisti, ossia l'ing. Junior anche deve avere tale iscrizione? Il contributo previsto deve essere pagato da tutti i professionisti che partecipano?
2. per la polizza di responsabilità civile e professionale devono sempre averla tutti i professionisti?

### **RISPOSTA**

- 1) l'iscrizione per il PASSOE è obbligatoria per tutti i componenti del RTP. Se il giovane professionista fa parte del RTP deve registrarsi presso l'AVCPASS.
- 2) La polizza può essere intestata al RTP o ai singoli professionisti.

## **13) DOMANDA**

Tutte le dichiarazioni di cui alla fase amministrativa (domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva, patto di integrità, ecc.) devono essere sottoscritte da tutti i professionisti o solo da uno degli amministratori dell'Associazione tra professionisti?

- 2) In relazione al par. 16.6, per la presentazione del PASSOE, occorre che ciascuno dei professionisti presenti la propria dichiarazione AVCP o basta la dichiarazione AVCP di uno degli amministratori

### **RISPOSTA**

- 1) Qualora lo statuto dello studio associato attribuisca ad un soggetto poteri di impegnare lo studio, è sufficiente la sottoscrizione dell'Amministratore.
- 2) Vedi sopra.

## **14) DOMANDA**

Partecipand in RTP costituita da tre soggetti:

Società di ingegneria;

Studio di ingegneria;

studio di ingegneria

come va considerato il requisito per la partecipazione alla gara globalmente posseduto dal Raggruppamento Temporaneo di professionisti?

### **RISPOSTA**

Nel caso di specie occorre possedere un numero medio annuo di personale previsto per le Società di Ingegneria e di Professionisti, in quanto lo studio associato possiede un organico.

## **15) DOMANDA**

- 1) in riferimento ai lotti 3 e 4, nel caso di un raggruppamento temporaneo, formato da 2 professionisti, è possibile che i due abbiano una sola unità di personale ciascuna?

In questo caso viene rispettato il punto 13.2 nel quale si richiede che il mandatario abbia i requisiti del punto 13.1.3. in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti?

2) Tutti i professionisti facente parte dell' RTP devono essere iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006?

#### **RISPOSTA**

1) Si.

Nel RTP, non possedendo lo stesso un organico di personale, il libero professionista che rivesta il ruolo di mandatario è impossibilitato a soddisfare la misura maggioritaria percentuale rispetto agli altri mandanti.

2) Si.

#### **16) DOMANDA**

pag. 7-8 punto 12 disciplinare di gara

Pagamento in favore della Autorità: versamento ? modalità ? Rif.ti di legge ?

pag. 8-9 punti 13.1.3, 13.2 del disciplinare di gara

in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito, un operatore professionista ha i requisiti di cui al punto 13.1.3 ultima parte (professionisti), e cioè il limite esatto e sufficiente di unità di personale richieste per il/i lotto/lotti di partecipazione, mentre invece l'altro soggetto in raggruppamento, professionista, ha unità pari 0, come sovente è comune.

Gli altri requisiti di capacità economica finanziaria, punti 13.1.1 e 13.1.2 sono posseduti da entrambe cumulativamente.

Chiedo quindi se sono raggiunti i requisiti richiesti in ragione di quanto su esposto.

#### **RISPOSTA**

1) Art. 1 co. 65 e 67 l. 266/2005) e deliberazione ANAC 9/12/2014

2) Vedi faq numero 1 pubblicata sul sito.

Ogni libero professionista, non possedendo organico, è considerato, ai sensi di quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 4/2015, quale una unità di personale.

3) il requisito di cui al punto 13.1.1 deve essere posseduto dal mandatario in misura maggioritaria percentuale rispetto al mandante, il requisito di cui al punto 13.1.2 non è frazionabile.

Quanto sopra ai sensi del punto 13.2 del disciplinare di gara.

#### **17) DOMANDA**

Nella nostra costituenda A.T.P. la società di ingegneria S.r.l. può dimostrare complessivamente il possesso di 7 unità di personale tecnico, mentre la scrivente capogruppo mandataria può dimostrare (tramite avvalimento nei confronti di impresa ausiliaria esterna (società di ingegneria, che non parteciperà alla procedura di gara), il possesso di 3 unità di personale tecnico, in modo da dimostrare complessivamente il possesso di 12 unità di personale tecnico, come previsto dal bando di gara.

Onde poter ottemperare alla richiesta di cui al punto 13.2 del disciplinare di gara, riguardo al fatto che la mandataria possenga i requisiti di cui al punto 13.1.3 in misura maggioritaria, si chiede se sia ammesso l'avvalimento interno tra partecipanti alla medesima A.T.P., per cui lo .... S.r.l. (mandante) ponga a disposizione della mandataria arch. .... n° 3 unità lavorative afferenti alla propria società di ingegneria, in modo tale che la composizione dell'A.T.P. sia la seguente:

- mandataria capogruppo arch. .... 6 unità lavorative di personale tecnico
- mandante ..... S.r.l. 4 unità lavorative di personale tecnico
- arch. .... 1 unità lavorativa di personale tecnico
- arch. .... 1 unità lavorativa di personale tecnico

#### **2° quesito – inerente la documentazione descrittiva di cui ai 3 servizi**

La scrivente arch. (come capogruppo di A.T.P.) e la società di ingegneria S.r.l., nel 2012 si sono aggiudicati i due lotti della "procedura aperta in 2 lotti" per il conferimento degli incarichi per la

progettazione antincendio finalizzati all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e rilascio del parere di conformità antincendio, riguardante il complesso di edifici facenti parte della " " in Milano, gara bandita da.....

Quantunque si trattasse di due lotti distinti con due aggiudicatari distinti, la ha richiesto che i due studi professionali operassero in modo coordinato, secondo le direttive del medesimo Responsabile del Procedimento, e secondo gli standard qualitativi e le linee guida dell'Ateneo, in modo che la progettazione ed i pareri conseguiti rispondessero con le medesime prerogative alle esigenze della Committenza.

Si chiede se, alla luce di quanto esposto, ed in base all'affinità tra il complesso edilizio della " di Milano e del complesso "CITTA' UNIVERSITARIA" di Roma, oggetto del lotto 2 del bando di gara in oggetto, sia possibile per l'arch. e per lo S.r.l., presentare il servizio professionale svolto per la " in un'unica scheda a firma di entrambi, che andrà a costituire uno dei 3 servizi di cui al punto 17.1.1 del bando di gara, presentati dalla costituenda A.T.P. che partecipa.

## **RISPOSTA**

### **QUESITO N. 1**

Si l'avvalimento interno è ammesso ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 2/2012.

### **QUESITO N. 2**

Con riferimento al requisito di adeguatezza dell' offerta sotto il profilo tecnico, di cui al punto 17.1.1 del Disciplinare di gara, si comunica che non è possibile presentare l'evidenza del servizio richiesto in un'unica scheda a firma di due o più soggetti facenti parte di costituendi raggruppamenti temporanei.

Come specificato, infatti, tale documentazione può riguardare – nel caso del Concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi – servizi, singolarmente considerati, prestati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento

## **18) DOMANDA**

in riferimento alla procedura di cui in oggetto vorremmo sapere relativamente ai termini per l'esecuzione se i tempi relativi alla redazione del progetto preliminare (365 giorni) si intendono consecutivi all'espletamento della progettazione ai fini dalla valutazione della conformità antincendio (378 giorni.)

## **RISPOSTA**

Come chiaramente riportato nell'art. 2.1 dei Capitolati Prestazionali, i tempi relativi alla redazione del progetto preliminare (incarico di cui all'art. 1.3 - Progettazione preliminare per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio), non sono definiti a priori, ma saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante in base alla complessità degli interventi di adeguamento risultanti dalla valutazione positiva del progetto antincendio da parte del Comando VV.F..

Nei Capitolati Prestazionali è stato stabilito il numero massimo dei giorni che verranno concessi all'Affidatario per lo svolgimento di tale incarico, ovvero rispettivamente: 365 giorni naturali, successivi e continui per il Lotto 1 e 730 giorni naturali, successivi e continui per il Lotto 2.

Tali termini non saranno quindi immediatamente consecutivi alla valutazione positiva del parere di conformità antincendio (incarico di cui alle fasi descritte all'art. 1.2 dei Capitolati), ma saranno decorrenti dalla data formale di richiesta di inizio dell'attività specifica (progettazione preliminare), da parte della Stazione Appaltante.

## **19) DOMANDA**

- Le progettazioni preliminari (analoghe alle attività di cui agli artt. 1.3 dei Capitolati del Bando) possono ritenersi "servizi di progettazione" al fine del raggiungimento dei requisiti di cui al punto 13 del Disciplinare di Gara?
- Un'attività di monitoraggio, pianificazione e progettazione economica preliminare per la conformità antincendio (analoghe alle attività di cui agli artt. 1.2.2 ed artt. 1.3 punti g. ed h. dei Capitolati del Bando) delle sedi di un'azienda Committente può ritenersi "servizio di progettazione" (preliminare) al fine del raggiungimento dei requisiti di cui al punto 13 del Disciplinare di Gara?

- Le progettazioni di prevenzione incendi per l'ottenimento dei pareri di conformità di cui al D.P.R.37/98 ed al D.P.R.151/11 (analoghe alle attività di cui agli artt. 1.2 dei Capitolati del Bando) possono ritenersi "servizi di progettazione" al fine del raggiungimento dei requisiti di cui al punto 13 del Disciplinare di Gara? In tal caso come importi dei lavori si possono considerare quelli delle opere di adeguamento?
- Attività di certificazione di resistenza al fuoco di strutture, con annessa progettazione delle opere di adeguamento, possono ritenersi "servizi di progettazione" al fine del raggiungimento dei requisiti di cui al punto 13 del Disciplinare di Gara?
- La non frazionabilità del requisito di cui al punto 13.2 comma 2 del Disciplinare di Gara (vedi punto 13.2, secondo comma) è esteso anche a RTP e/o Studi Associati?

Un singolo incarico professionale per progettazioni impiantistiche in più immobili può ritenersi come "unico servizio" ai sensi del requisito 13.1.2 del Disciplinare di Gara o deve essere frazionato in singoli progetti?

## **RISPOSTA**

1) Sì.

2), 3) e 4): Si comunica che, ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 13 del disciplinare, il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto servizi di progettazione di lavori rientranti in almeno una delle classi elencate ai punti 13.1.1 e 13.1.2 e che l'importo dei lavori medesimi sia pari o superiore agli importi elencati per ciascun lotto.

5) il requisito di cui al punto 13.1.,2 non è frazionabile, ai sensi dell'art. 261 co. 8 del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 co. 1 lett. g) del Codice, quindi anche per i RTP, non è chiaro il riferimento allo studio associato se si presenta come concorrente singolo.

6) Rilevano i servizi di progettazione e non il numero degli incarichi.

## **20) DOMANDA**

1)) sui "Requisiti di capacità economico-finanziaria..." punto 13.1 e 13.2 del Disciplinare di gara rettificato.

I servizi di progettazione relativi a lavori rientranti nelle categorie e classi indicate ex L.143/49 si riferiscono a lavori di adeguamento antincendio ?

Ovvero sono servizi di progettazione di classi e categorie di lavori in genere, ex L.143/49, che il concorrente ha svolto ?

(esempio: una parete REI 60 può rientrare nella categoria/classe di lavori edilizi Ia, Ib, Ic, Id, Ie, secondo il tipo di edificio cui si riferisce, ma anche una parete divisoria senza requisiti REI fa capo alle medesime categorie/classi).

2) Nella definizione degli importi di parcella a base di gara avete utilizzato tariffe specifiche di prevenzione incendi, con riferimento alla Regione Toscana; a me risulta, forse erroneamente, che per tale operazione i RUP devono utilizzare il Regolamento di cui al D.M.G. 143/013, relative tavole allegate per le individuazione delle prestazioni. E' corretto ?

## **RISPOSTA**

I servizi di progettazione richiesti sono relativi a lavori in genere (inclusi lavori di adeguamento antincendio), purchè rientranti nelle categorie e classi indicate (ex L. 143/49).

Il citato D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architetture ed all'ingegneria non è applicabile per il calcolo dei compensi dello specifico servizio, in quanto non è noto a priori il parametro "V", dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera (art. 2 co. 1 lett. a).

## **21) DOMANDA**

A pag. 29 del Disciplinare di gara viene indicato, come criterio di valutazione del Pb) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, quanto di seguito riportato:

"la qualità del servizio di progettazione antincendio e la particolare struttura tecnico organizzativa delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio stesso, anche comprovabili dai curricula professionali delle risorse impiegate".

In merito a ciò si richiede come possano essere valutati i curricula professionali delle risorse impiegate, cioè se per curricula si intende l'elenco dei lavori svolti richiesto al punto 17.1 2) 3 del disciplinare di gara, come di seguito riportato, da inserire nella relazione metodologica:

"3. Descrizione della struttura organizzativa dedicata all'espletamento dell'incarico: ... omissis .... - delle principali esperienze professionali nel settore specifico;" oppure se sia necessario inserire un curriculum per ogni professionista fra la documentazione di gara.

Se i vari curricula devono essere inseriti nella relazione metodologica, questi rientrano nel conteggio delle 40 facciate A4 o sono esclusi? il curriculum va redatto secondo uno standard preciso?

## **RISPOSTA**

Il criterio Pb) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta), ed in particolare la qualità del servizio di progettazione antincendio, anche comprovabile dai curricula professionali delle risorse impiegate, verrà valutato in base ai contenuti della "Relazione sulle caratteristiche metodologiche dell'offerta" con particolare riferimento a quanto richiesto al paragrafo 17.1 comma 2), ove, al punto 3 (Descrizione della struttura organizzativa dedicata all'espletamento dell'incarico) si richiede di elencare anche gli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, gli attestati di frequenza a corsi specialistici di settore e le principali esperienze professionali nel settore specifico.

Il Concorrente può discrezionalmente scegliere la modalità di descrizione di tali requisiti, anche inserendo i curricula nella Relazione, purché tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare siano presenti e valutabili.

Gli eventuali curricula allegati rientreranno nel conteggio massimo complessivo di 40 (quaranta) pagine/facciate in formato A4 numerate, e dovranno essere scritti in interlinea singola con carattere ARIAL dimensione non inferiore a 11, come richiesto per la intera Relazione.

## **22) DOMANDA**

*il requisito di cui al punto 13.1.2 non è frazionabile.*

Sempre in caso di RT art.90 c.1 lett.g) del Codice, la non frazionabilità significa che il limite dell'importo lavori dei servizi richiesto non può essere raggiunto cumulativamente dai Raggruppandi. Quindi ognuno del RT deve possederlo? Oppure è sufficiente che lo raggiunga l'operatore del RT Mandatario ?

## **RISPOSTA**

Si intende che un componente del raggruppamento deve avere svolto n. 2 servizi di progettazione di cui al par. 13.1.2. del disciplinare.